

A.G. 389 – Illeciti amministrativi		Normativa vigente
Condotta	Sanzione amministrativa	
Mancata verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione (art. 56, commi 1 e 3)	Somma da 3.000 a 50.000 euro (Aumentata fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotta da un terzo alla metà nei casi di minore gravità)	Attualmente la violazione delle norme concernenti l'obbligo di identificazione è un delitto , punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55, comma 1)
Mancata astensione dall'instaurazione, dall'esecuzione o dalla prosecuzione del rapporto in presenza delle condizioni previste dalla legge (art. 56, commi 2 e 3)	Somma da 3.000 a 50.000 euro (Aumentata fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotta da un terzo alla metà nei casi di minore gravità)	
Mancata o tardiva conservazione dei dati , dei documenti e delle informazioni previste dalla legge (art. 57)	Somma da 3.000 a 50.000 euro (Aumentata fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotta da un terzo alla metà nei casi di minore gravità)	Attualmente la violazione delle norme sulla registrazione dei dati è un delitto , punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro (art. 55, commi 4 e 7).
Mancata o tardiva segnalazione di operazione sospetta (art. 58, commi 1 e 2)	Somma dall'1% al 40% del valore dell'operazione da segnalare (In caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima, importo massimo della sanzione pari ad almeno 1 milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito se tale vantaggio è determinabile)	Attualmente è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ma è premessa la clausola " Salvo che il fatto costituisca reato " (art. 57, comma 4). Nei casi più gravi, è ordinata la pubblicazione del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
Violazione del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta (art.	Somma da 5.000 a 200.000 euro	Attualmente è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, ma è

A.G. 389 – Illeciti amministrativi		Normativa vigente
Condotta	Sanzione amministrativa	
58, comma 5)		premessa la clausola “ Salvo che il fatto costituisca reato ” (art. 57, comma 1).
Mancata o tardiva esecuzione di una comunicazione obbligatoria da parte di un componente dell’organo di controllo del soggetto obbligato (art. 59, comma 1)	Somma da 5.000 a 30.000 euro	Attualmente l’omissione della comunicazione è un delitto punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro (art. 55, comma 5).
Violazione degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell’ UIF (art. 60, comma 1)	Somma da 5.000 a 50.000 euro	Sanzione identica (art. 57, comma 5)
Rifiuto di esibizione di documenti o di fornire notizie nell’ambito di ispezioni del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 60, comma 2)	Somma da 5.000 a 50.000 euro	
Violazione degli obblighi che incombono sui soggetti convenzionati e sugli agenti di prestatori di servizi di pagamento (art. 61, comma 1)	Somma da 1.000 a 10.000 euro (In caso di gravi violazioni accompagnate da segnalazioni di cessazioni del rapporto di convenzionamento o del mandato, possibile applicazione della sanzione accessoria della sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell’esercizio del servizio. Nel medesimo caso è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria – in solido con il soggetto convenzionato o con l’agente – anche l’istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l’agente)	

A.G. 389 – Illeciti amministrativi		Normativa vigente
Condotta	Sanzione amministrativa	
Inosservanza della sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio del servizio per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento (art. 61, comma 8)	Somma da 10.000 a 30.000 euro.	
Violazione degli obblighi di comunicazione che incombono sui prestatori di servizi di pagamento e sugli istituti emittenti moneta elettronica (art. 61, comma 2)	4.500 euro di sanzione amministrativa pecuniaria. (Aumentati fino al triplo in caso di violazione grave, ripetuta, sistematica o plurima; ridotti a 1.500 euro se la comunicazione interviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine)	
Violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari (art. 62, comma 1)	Somma da 30.000 a 5 milioni di euro ovvero di una somma pari al 10% del fatturato annuo, se tale importo è superiore a 5 milioni di euro.	Somma da 10.000 euro a 200.000 euro (art. 56, comma 1).
Violazione degli obblighi connessi alla funzione di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario, che hanno consentito le gravi violazioni delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di	Somma da 10.000 a 5 milioni di euro Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore a 5 milioni di euro, la somma da pagare è elevata fino al doppio del vantaggio ottenuto. Possibile applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione dalla funzione	

A.G. 389 – Illeciti amministrativi		Normativa vigente
Condotta	Sanzione amministrativa	
segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari o che hanno esposto l'intermediario al rischio di riciclaggio (art. 62, commi 2 e 3)	di amministrazione o dall'incarico di direzione o controllo per un periodo da 6 mesi a 3 anni.	
Violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari (art. 62, comma 4)	Ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, con prescrizioni circa modalità e termine per l'adempimento Se la violazione è cessata, dichiarazione pubblica circa la violazione commessa e il soggetto responsabile	
Violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di dati e gli obblighi di segnalazione da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio (art. 62, comma 5)	Somma da 2.500 a 1 milione di euro	
Violazione degli obblighi connessi alla funzione di amministrazione, direzione e controllo dell'ente di revisione che agevolino le violazioni delle disposizioni sulle procedure ed i controlli interni, sulla verifica della clientela, la conservazione di	Somma da 2.500 a 1 milione di euro	

A.G. 389 – Illeciti amministrativi		Normativa vigente
Condotta	Sanzione amministrativa	
dati e gli obblighi di segnalazione da parte delle società di revisione (art. 62, comma 5)		
Violazione della disposizione che impedisce agli intermediari bancari e finanziari di aprire e mantenere conti di corrispondenza con banche di comodo (art. 62, comma 6)	Somma da 10.000 a 200.000 euro	Sanzione identica (art. 57, comma 1-bis)
Violazione delle disposizioni che limitano l' uso del contante e dei titoli al portatore (art. 63, commi 1 e 6)	Somma da 3.000 a 50.000 euro La sanzione è quintuplicata se la violazione riguarda importi superiori a 250.000 euro	Somma dall'1% al 40% dell'importo trasferito La sanzione è quintuplicata se la violazione riguarda importi superiori a 50.000 euro
Violazione della disposizione che vieta il trasferimento di libretti di deposito bancari e postali al portatore (art. 63, comma 2)	Somma da 250 a 500 euro	
Apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 63, commi 3 e 7)	Somma dal 20% al 40% del saldo del conto o libretto La sanzione è aumentata dal 50% se la violazione riguarda importi superiori a 50.000 euro	Sanzione identica (art. 58, comma 5), senza aggravante
Utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti all'estero (art. 63, commi 4 e 7)	Somma dal 10% al 40% del saldo del conto o libretto La sanzione è aumentata dal 50% se la violazione riguarda importi superiori	Sanzione identica (art. 58, comma 6), senza aggravante

A.G. 389 – Illeciti amministrativi		Normativa vigente
Condotta	Sanzione amministrativa	
	50.000 euro	
Mancata segnalazione alle autorità competenti delle violazioni della disciplina sull'uso del contante e dei titoli al portatore e sui conti o libretti di risparmio in forma anonima (art. 63, comma 5)	Somma da 3.000 a 15.000 euro	Somma dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto (art. 58, comma 7).
Violazioni delle disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco commesse dai distributori e dagli esercenti dei quali i concessionari si avvalgono (art. 64, commi 1, 4 e 5)	Somma da 1.000 a 10.000 euro La sanzione è raddoppiata se le violazioni sono gravi, ripetute, sistematiche o plurime. In tali casi il concessionario è tenuto al pagamento in solido con l'autore dell'illecito. In caso di gravi violazioni accompagnate da precedenti illeciti riscontrati nell'ultimo triennio, possibile applicazione della sanzione accessoria della sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell'esercizio dell'attività.	Attualmente non c'è una specifica disciplina sanzionatoria. Si applicano le sanzioni per la violazione del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III previste dall'art. 57
Inosservanza della sanzione accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività per i distributori e gli esercenti i servizi di gioco (art. 64, comma 6)	Pagamento di una somma da 10.000 a 30.000 euro	